



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

N. 2192 /20 Prot.

Ancona, 17/11/2020

Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di

ANCONA

Alla Camera Penale di

ANCONA

OGGETTO: trasmissione di copia dell'Ordine di Servizi N. 132 del 16/11/2020 – disposizioni nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19 per l'attuazione dell'art. 24, commi quattro e cinque, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 per il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata.

Si trasmette per opportuna conoscenza copia dell'Ordine di Servizi N. 132 del 16/11/2020 con il quale la scrivente Procuratore ha dato disposizioni all'Ufficio nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19 per l'attuazione dell'art. 24, commi quattro e cinque, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 per il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Monica GARULLI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

ORDINE DI SERVIZIO NR. 132 DEL 16/11/2020

DISPOSIZIONI NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 24, COMMI QUATTRO E CINQUE, DEL DECRETO LEGGE N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020 PER IL DEPOSITO CON VALORE LEGALE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

L'art. 24, comma 4, del D.L. del 28 ottobre 2020 n.137, ha introdotto, fino alla durata della emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus Covid 19 e nelle more dell'implementazione delle funzionalità del Portale del Processo Penale Telematico (destinato a ricevere ulteriori atti che saranno individuati con decreti ministeriali), il **deposito con valore legale degli atti**, documenti e istanze, comunque denominati (diversi da quelli previsti per il predetto portale), **mediante posta elettronica certificata**.

Si riporta il testo dell'art. 24, comma 4, del D.L. del 28 ottobre 2020 n.137: *"Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e autorizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio"*.

Il deposito con valore legale deve essere effettuato agli indirizzi di posta elettronica certificata degli Uffici giudiziari destinatari, individuati con provvedimento Direttoriale del D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, per cui è privo del predetto effetto il deposito telematico degli atti realizzato agli altri indirizzi di posta elettronica certificata dell'Ufficio di Procura.

Alla Procura della Repubblica è stato assegnato il seguente indirizzo:
depositoattipenali.procura.ancona@giustiziacert.it

Nelle premesse del citato provvedimento Direttoriale del D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, è, tra l'altro, citato il DM 21 febbraio 2011, n. 44 recante le: *"regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24"*.

In conformità alle predette disposizioni regolamentari, l'atto deve essere inviato telematicamente dal difensore attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, censito su Re.G.Ind.E. e costituisce una facoltà alternativa al deposito del documento cartaceo in Segreteria.

Non è invece consentito e non produce alcun effetto di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 24 comma 6 del D.L. del 28 ottobre 2020 n.137, il deposito degli atti per i quali è previsto in via esclusiva il deposito nel Portale del Processo Penale Telematico, qualora si verta cioè nelle ipotesi previste dall'art. 415, comma 3 bis c.p.p.

Tanto premesso, al fine di dare attuazione al nuovo dettato normativo e di assicurare efficacemente la gestione del nuovo indirizzo di posta elettronica certificata da parte del personale amministrativo, sentito il Dirigente amministrativo con funzioni di reggenza e all'esito della riunione con i Direttori Amministrativi e i Funzionari Giudiziari del 12/11/2020,

DISPONE

- Il servizio sarà gestito sotto la direzione di un unico Funzionario, segnatamente quello giornalmente responsabile dell'Ufficio Ricezione atti, indipendentemente dalla articolazione interna dell'Ufficio di Procura cui è destinato l'atto inviato telematicamente.
- I difensori saranno invitati, per il tramite del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale cui il presente provvedimento sarà oggetto di separata comunicazione, a indicare nella propria e-mail l'ufficio di destinazione dell'atto e il numero di procedimento penale, in modo tale da consentire l'individuazione del servizio interessato dalla trasmissione. Per



agevolare le attività di smistamento della posta ricevuta, si suggerisce di indicare nella e-mail uno dei seguenti oggetti:

- **Indagini Preliminari** - per gli atti, documenti e istanze relative a procedimenti pendenti in tale fase;
 - **Archiviazione** - per gli atti, documenti e istanze relative a procedimenti per i quali è stata depositata richiesta di archiviazione e/o notificato l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p.;
 - **Dibattimento** - per gli atti, documenti e istanze relative a procedimenti pendenti nella fase del giudizio;
 - **Esecuzione Penale** - per gli atti, documenti e istanze relative a procedimenti pendenti nella fase della esecuzione penale, misure di prevenzione e misure di sicurezza.
- Le specifiche tecniche relative al formato dell'atto e alle modalità di invio dei documenti allegati in formato di documento informatico - che garantiscono l'integrità del contenuto della posta elettronica certificata, rendendo impossibile la modifica dei messaggi inviati - sono quelle di cui al provvedimento Direttoriale del D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, allegato al presente Ordine di Servizio.
- La casella di posta elettronica certificata andrà configurata in modo tale che gli operatori non possano operare con la cancellazione dei messaggi pervenuti.
- Come noto, il documento inviato tramite posta elettronica certificata genera in automatico la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, senza necessità di ulteriori attività da parte della Segreteria, se non quelle ora genericamente previste dall'art. 24, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, riguardanti la annotazione della posta ricevuta nel registro.
- Nell'attesa di ulteriori indicazioni sulla natura di tale registro, l'attestazione di deposito degli atti inviati tramite posta elettronica certificata sarà assicurata dal personale di Segreteria mediante l'annotazione in un registro informatico di comodo, compilato giornalmente a cura del Funzionario preposto all'Ufficio Ricezione atti, e in cui figureranno l'indirizzo del mittente, la data e l'orario di ricezione dei messaggi alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'Ufficio. La compilazione di tale



registro e i relativi adempimenti, riguardano i messaggi di posta elettronica certificata pervenuti dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

- La compilazione del registro e i relativi adempimenti della posta pervenuta dopo le ore 14.00, nel giorno di domenica o in altro giorno festivo, compete al Funzionario addetto all'Ufficio Ricezione Atti il giorno seguente oppure il giorno feriale immediatamente successivo.
- La copia analogica dell'atto ricevuto in via telematica - corredato della relativa ricevuta di consegna - andrà consegnato al Funzionario del servizio interessato, per il suo inserimento nel fascicolo cartaceo; sarà, inoltre, assicurata nella PEC la conservazione del file in formato digitale, per l'eventuale inserimento nel fascicolo informatico.

Va infine, precisato, che la nuova normativa non disciplina la tipologia degli atti che possono essere depositati in via telematica, limitandosi ad utilizzare per essi l'ampia locuzione "*comunque denominati*", e nulla dispone in ordine alla compatibilità tra la norma specifica introdotta rispetto alla previsione stabilita dall'art. 172, comma 6, c.p.p. (che riguarda anche gli atti defensionali), secondo cui "*il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico*".

A tale ultimo riguardo si ritiene che possa essere data applicazione alla regola prevista dall'art. 13 comma 3 del DM 21 febbraio 2011 n. 44, secondo cui "*quando la ricevuta è rilasciata dopo le 14.00 il deposito si intende effettuato il giorno feriale immediatamente successivo*".

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente amministrativo con funzioni di reggenza, al personale amministrativo, ai Dirigenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e si trasmetta copia al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ed al Presidente della Camera Penale di Ancona.

Si manda alla Segreteria Amministrativa per i previsti adempimenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Monica GARULLI